




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006251 - 30/05/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 30 MAG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
SIENA
Via Garibaldi 29
53100 Siena

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 170/2011 _ tariffa professionale _ cumulabilità dei compensi previsti dagli articoli 43 e 53 della tariffa professionale

Con riferimento al quesito del 17 maggio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione dei compensi, in mancanza di specifico conferimento d'incarico, per l'attività professionale concernente "la consulenza economico-finanziaria necessaria alla redazione di un piano rispetto al quale si articola la gestione di un componimento amichevole finalizzato all'ottenimento di una moratoria dei pagamenti", si osserva quanto segue.

Nel quesito posto alla nostra attenzione il professionista chiede la liquidazione di una parcella nella quale sono indicati sia gli onorari spettanti per la gestione di un componimento amichevole, sia gli onorari per la consulenza finanziaria concretizzatasi nella stesura del piano presentato alle banche per la concessione della dilazione dei pagamenti. Occorre valutare se sia corretto procedere alla quantificazione dei due distinti onorari determinati ai sensi degli articoli 43 e 53 del D.P.R. 145/1994.

È bene evidenziare che l'art. 43 TP al comma 1 disciplina gli onorari spettanti per le prestazioni svolte per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere per tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, precisando poi al comma 3 che agli onorari determinati ai sensi del comma 1 possono essere aggiunti quelli "relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte". Nel commentario della vecchia tariffa professionale la disposizione del comma 3 è stata interpretata nel senso di consentire la cumulabilità fra più onorari specifici solo qualora siano svolte prestazioni ulteriori, non accessorie alla prestazione principale.

In mancanza di uno specifico conferimento d'incarico la sussistenza di un legame di strumentalità fra le due prestazioni (la redazione del piano ed il componimento amichevole) va ricercata nella relazione esplicativa rilasciata dal professionista e dalla documentazione presentata per la liquidazione della parcella.

Orbene dalla documentazione allegata al quesito emerge la stretta connessione fra le due prestazioni. Non solo nella relazione del professionista si legge che "il componimento amichevole è interamente

riuscito nei termini richiesti ed il piano contenente le nuove ipotesi di pianificazione economico finanziaria è stato presentato con successo sia al cliente, che lo ha implementato, sia agli istituti di credito che lo hanno accettato pervenendo ad una contrattazione unitaria dei nuovi termini di pagamento e delle nuove scadenze direttamente con la società cliente", ma soprattutto nella scrittura privata di transazione si sottoscrive che "il professionista ha svolto prestazioni professionali consistenti nella gestione di un componimento amichevole con i creditori finanziari della società all'esito del quale le società stessa ha ottenuto la dilazione dei pagamenti in linea capitale di tutte le scadenze legate all'indebitamento relativo ai finanziamenti di lungo e medio termine ed il mantenimento delle linee di credito e dei relativi affidamenti nel breve termine mediante, anche, la redazione di un piano di rilancio e rimodulazione del debito presentato alle banche".

Dalle affermazione sopra riportate emerge la forte connessione fra le due prestazioni e la necessità della preventiva redazione del piano al fine di giungere all'individuazione della soluzione da porre all'approvazione degli istituti di credito.

Da quanto sopra esposto si deduce che nel caso posto alla nostra attenzione possano trovare applicazione i soli onorari determinati applicando l'art. 43 TP e le eventuali maggiorazioni e indennità spettanti. Gli onorari previsti dall'art. 53 TP avrebbero potuto trovare applicazione solo nel caso in cui al professionista fossero stati conferiti due distinti incarichi.

Infine, si esclude la possibilità di applicare le disposizioni dell'art. 4 TP in quanto per gli onorari determinati ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 53 TP è escluso il potere del Consiglio dell'Ordine di rideterminare i compensi secondo misure di equità.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

